

**DETERMINAZIONE DSAI/42/2018/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 21 maggio 2018

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone, 13 dicembre 2016, n. 6 (di seguito: deliberazione dell’Ente d’Ambito 6/2016).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:

- al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all'ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FAIP) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 9 – Codici immobilizzazioni"; in particolare, i corrispondenti valori dovevano essere stratificati per anno di esercizio e per categoria di cespiti, secondo la classificazione posta al precedente punto 3.1 – "Tabella 6 – Categorie di cespiti";
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr;
- l'articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, l'articolo 16, comma 9, del MTI e l'articolo 14, comma 8, del MTI-2 stabiliscono, rispettivamente ai fini delle determinazioni tariffarie 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno *t*;
- l'articolo 13, comma 2, del MTI-2 prevede che le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno  $(a - 2)$ , afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse; il successivo comma 3 prevede che sono incluse le immobilizzazioni in corso (LIC) del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;

- il MTT, il MTI e il MTI-2 riconoscono ai gestori del SII per gli anni 2012-2019, i costi sopportati per il rimborso dei mutui di ciascun proprietario delle infrastrutture di terzi concesse in uso ai gestori stessi e per il pagamento degli altri corrispettivi di ciascun proprietario, nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del MTT, dall'articolo 1, comma 1, del MTI e dall'articolo 1, comma 1, del MTI-2, ove vengono definiti, tra gli altri:
  - i Mutui dei proprietari ( $MT_p$ ) come il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;
  - gli Altri corrispettivi ai proprietari ( $AC_p$ ) come il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
- l'articolo 32, comma 1, del MTT prevede che per la definizione dei costi operativi efficientabili ( $CO_{eff}^{2011}$ ) siano incluse tra le poste rettificative dei costi della produzione “*accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie*”;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati;
- l'articolo 23, comma 1, del MTI - 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI - 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI - 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati;
- con deliberazione dell'Ente d'Ambito 6/2016 sono stati predisposti, per gli anni 2016 e 2017, i moltiplicatori tariffari  $\vartheta^{2016}$ , pari a 1,080, e  $\vartheta^{2017}$ , pari a 1,166.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 569/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il

rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura;

- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20-24 novembre 2017, una verifica ispettiva presso Acea Ato 5 S.p.A. (di seguito anche società), gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 5 Lazio Meridionale - Frosinone;
- dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società non avrebbe applicato correttamente i moltiplicatori tariffari 2016 e 2017 predisposti dall’Ente d’Ambito; in particolare, la società avrebbe applicato corrispettivi più elevati per le fasce di consumo base, 1°, 2° e 3° supero relative alle utenze domestiche e a quelle “altri usi”, con riferimento alle tariffe per gli anni 2016 e 2017 (punto 3.1 e doc. 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d e 3.1.f allegati alla *check list*);
  - ii. in violazione dell’articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, dell’articolo 16, comma 9 del MTI, dell’articolo 14, comma 8, del MTI-2 nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società ha iscritto nel ModStratificazione del FileAto alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell’effettiva natura dei beni, così complessivamente sovrastimando l’importo delle quote annuali di ammortamento ai fini delle tariffe degli anni 2012-2017; in particolare, la società, come dalla stessa ammesso, ha iscritto i dati relativi ai misuratori e agli interventi sugli allacci, degli anni 2011-2015, in corrispondenza della categoria “laboratori e attrezzature” (codice 12 della tabella 6), anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie “gruppi di misura meccanici” (per i misuratori, codice 9 della tabella 6) e “condutture e opere idrauliche fisse” (per gli interventi sugli allacci, codice 5 della tabella 6); inoltre, la società, come dalla stessa ammesso, ha iscritto i dati relativi alle manutenzioni straordinarie su reti, pozzi ed edifici di proprietà dei Comuni, dell’anno 2011, in corrispondenza della categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” (categoria 16 della tabella 6), anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie “condutture e opere idrauliche fisse” (per le reti e i pozzi, codice 5 della tabella 6) e “fabbricati non industriali” (per gli edifici, codice 2 della tabella 6) (punto 4.1 e doc. 4.1.a e 4.2.a allegati alla *check list*);
  - iii. in violazione dell’articolo 13, comma 2, del MTI-2, la società, come dalla stessa ammesso, ha indicato, per il 2015 (a valere sulla tariffa per l’anno 2017) valori per i lavori in corso e nuovi investimenti non coerenti con i valori desumibili dai dati di bilancio 2015; in particolare, con riferimento all’anno 2015, la società avrebbe sottostimato il saldo LIC e sovrastimato i

valori dei nuovi investimenti avendo inserito valori relativi a cespiti non entrati in esercizio in quanto ancora in corso nel 2015 (categoria dei cespiti 15) o dismessi (categoria dei cespiti 14) (punto 4.2 e doc. 4.2.a allegato alla *check list*);

- iv. in violazione dell'articolo 1, comma 1, del MTT, dell'articolo 1, comma 1 del MTI e dell'articolo 1, comma 1 MTI-2, la società avrebbe richiesto, per gli anni 2012-2017, i costi per i  $MT_P$  e gli  $AC_P$ , da riconoscere ai proprietari in virtù della concessione in uso delle infrastrutture, anche per le gestioni dei Comuni di Atina, Paliano, San Biagio Saracinisco e Cassino centro, nonostante, come dichiarato dalla medesima società, in quegli anni non gestisse il SII per conto di tali Comuni (punto 4.3 e doc. 1.1.a e 4.3.g allegati alla *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT, dell'articolo 25, comma 2, del MTI e dell'articolo 23, comma 2, del MTI – 2, la società non avrebbe dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente, come ammesso dalla stessa società), l'accantonamento al “fondo rischi e oneri” registrato a bilancio nell'anno 2011 alla voce B.12) del conto economico (punto 4.3 e doc. 4.3.a e 4.3.i allegati alla *check list*).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea Ato 5 S.p.a.;
- le conseguenze delle condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea Ato 5 S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento ad Acea Ato 5 S.p.A. (P. iva 02267050603) mediante PEC all'indirizzo [segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it](mailto:segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 maggio 2018

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*